



Direzione centrale  
coordinamento giuridico

Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

INPS  
Direzione centrale entrate

INAIL  
Direzione centrale rapporto assicurativo

e p.c.

Comando generale della Guardia di Finanza

Provincia autonoma di Bolzano

Provincia autonoma di Trento

Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – integrazione FAQ del 27 gennaio 2022.

Facendo seguito alla nota prot. n. 29 dell'11 gennaio u.s., ad integrazione delle FAQ contenute nella n. 109 del 27 gennaio u.s., si ritiene opportuno fornire nuovi chiarimenti in relazione all'obbligo di comunicazione in oggetto, anche in considerazione degli ulteriori quesiti sollevati. Le nuove FAQ, che costituiscono parte integrante della presente nota, sono state condivise con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. 1828 del 28 febbraio 2022.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE  
DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DELLE RISORSE  
STRUMENTALI E DEL MINISTERO  
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
Firmato digitalmente da  
CONDEMI MARIA  
C = IT  
O = MINISTERO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE  
COORDINAMENTO GIURIDICO DELL'ISPELTO RATO  
NAZIONALE DEL LAVORO

Daniilo PAPA

Firmato digitalmente da PAPA  
DANILO  
C = IT  
O = Ispettorato Nazionale del Lavoro

**11. Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese, sono ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?**

No, in quanto l'obbligo di comunicazione introdotto dalla L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, è finalizzato a monitorare e contrastare forme elusive nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali. Tale obbligo interessa esclusivamente i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all'art. 2222 c.c. – riferito alla persona che *“si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”* – e sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (cfr. ML e INL nota prot. n. 29 dell'11 gennaio 2022).

Tanto premesso si ritiene che, laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori di lavoro e che le somme ad essi accordate costituiscano meri rimborsi spesa, essi non siano ricompresi nell'obbligo. Resta salva ogni eventuale verifica in ordine alla conformità della fattispecie astrattamente ipotizzata al caso concreto ed alla esatta qualificazione di detti rapporti, sui quali rimane fermo ogni potere di accertamento.

**12. Le guide turistiche possono ritenersi escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?**

Sì, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.

**13. Le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva? Se sono rese da traduttori in favore di imprese che utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all'estero in più lingue a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità?**

Sì, in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali che, come già chiarito nella nota ML e INL del 27 gennaio u.s. (FAQ n. 5), sono escluse dall'obbligo.

**14. In caso di utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è ricompresa nell'obbligo comunicazionale di cui all'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?**

No, è esclusa dall'obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9-bis, commi 2, 2 quater e 2 quinquies, D.L. n. 510/1996, come modificato dal D.L. n. 152/2021 (conv. da L. n. 233/2021).

**15. Una S.p.A. a partecipazione pubblica, che persegue finalità pubblicistiche (ad es. progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali), qualora ricorra a prestazioni di lavoro autonomo occasionale, è tenuta al rispetto dell'obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?**

La società per azioni con partecipazione pubblica non possono ritenersi equiparabili ad una P.A. per la sola circostanza che l'ente pubblico ne possieda, in tutto o in parte, le azioni e pertanto si ritiene che siano tenute alla comunicazione in questione.

**16. Le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all'ordine possono ritenersi escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?**

Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.

**17. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell'ambito di progetti di integrazione per i migranti sono ricomprese nell'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?**

No, in quanto tali prestazioni sono svolte all'estero e pertanto sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate.

**18. Le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?**

Si, se rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all'art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione; diversamente, non sono soggette all'obbligo di comunicazione le prestazioni rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo contratto collettivo, trattandosi di attività commerciale.

**19. È previsto l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 per gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l'uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi ed attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all'Estero?**

Nel caso prospettato si ritiene che la concessione, da parte dell'atleta, dell'uso della propria immagine per sponsorizzare il marchio dell'azienda non integri una prestazione lavorativa, quanto piuttosto l'assunzione di un obbligo "di permettere", che in quanto tale non comporta l'obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.

**20. La prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore, contattati per il tramite di un call center, deve essere preventivamente comunicata da parte del committente ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?**

Le peculiarità della prestazione resa in pronto intervento da parte di lavoratori autonomi che, seppur a monte individuati dal committente in una lista fornita al call center, non hanno l'obbligo di risposta alla chiamata, unitamente alle ragioni di urgenza dell'intervento stesso, potranno rilevare sotto il profilo della non sanzionabilità della eventuale omessa comunicazione nei tempi previsti, tenuto conto della oggettiva impossibilità di conoscere e, quindi, di comunicare in tempi utili tutti i requisiti minimi della comunicazione ai sensi del citato art. 14 e della nota MLPS/INL n. 29 dell'11/01/2022.



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI



Direzione centrale  
coordinamento giuridico

Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

INPS  
Direzione centrale entrate

INAIL  
Direzione centrale rapporto assicurativo

e p.c.

Comando generale della Guardia di Finanza

Provincia autonoma di Bolzano

Provincia autonoma di Trento

Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – ulteriori chiarimenti.

Facendo seguito alla nota prot. n. 29 dell'11 gennaio u.s. si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti in relazione all'obbligo di comunicazione in oggetto, anche in considerazione di alcuni quesiti recentemente sollevati.

I chiarimenti, al fine di semplificarne la lettura, sono riportati sotto forma di FAQ, le quali costituiscono parte integrante della presente nota. Le stesse FAQ, condivise con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot.729 del 26 gennaio 2022, potranno essere integrate sulla base di eventuali ulteriori questioni che dovessero essere rappresentate.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA, DELLE RISORSE STRUMENTALI E DELLA  
COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE  
SOCIALI

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE COORDINAMENTO  
GIURIDICO DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO



Firmato digitalmente da  
CONDEMI MARIA  
C = IT  
O = MINISTERO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI

Daniilo PAPA

Firmato digitalmente da  
**DANILO PAPA**

CN = PAPA DANILO  
O = Ispettorato Nazionale del Lavoro  
C = IT

**1. Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi nell'ambito di applicazione soggettiva dell'art. dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?**

No, in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n. 29 dell'11.01.2022 "*... il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori*". Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un'attività d'impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell'attività imprenditoriale.

**2. Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell'incaricato alla vendita occasionale?**

Sì, in quanto l'obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell'art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (v. nota citata prot. n. 29 dell'11.01.2022). Nel caso in esame, l'attività è invece inquadrabile nell'ambito dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) in quanto, come chiarito con la risoluzione del 12 luglio 1995 prot. 180 del Ministero delle Finanze, "*sembra evidente che la stessa (...) configuri attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale*".

**3. La prestazione resa dal procacciatore d'affari occasionale rientra nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?**

No, in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d'affari occasionale rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986, in termini analoghi rispetto a quanto indicato alla FAQ n. 2.

**4. La pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici sono esonerati dall'adempimento della comunicazione preventiva di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?**

Sì, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione della pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici non economici secondo l'elencazione rinvenibile nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

**5. I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?**

Come chiarito con la citata nota prot. n. 29 dell'11.01.2022, le prestazioni escluse dall'obbligo di comunicazione sono tra l'altro quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. c.c.

In ragione della *ratio* della norma volta a "*...contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale*" e della sua collocazione all'interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall'obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.

**6. L'adempimento di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 va effettuato nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall'abitazione/ufficio del prestatore di lavoro?**

Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell'obbligo di comunicazione, fermo restando che, qualora l'attività rientri nell'ambito delle prestazioni intellettuali, troveranno applicazione le indicazioni di cui alla FAQ n. 5.

**7. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo vanno comunicate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?**

No, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall'art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.

**8. Le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell'espletamento della loro attività istituzionale, in taluni casi, si avvalgono dell'attività di lavoratori autonomi occasionali devono assolvere all'obbligo comunicazionale di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?**

No, nella misura in cui l'attività istituzionale di cui trattasi non è qualificabile quale attività di impresa.

**9. L'obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD?**

No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro.

**10. Gli studi professionali che si svolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all'obbligo comunicazionale di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?**

Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui al citato art. 14, comma 1, in quanto, come già chiarito, la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Resta inoltre fermo quanto chiarito con la FAQ n. 5



Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

INPS  
Direzione centrale entrate

INAIL  
Direzione centrale rapporto assicurativo

e p.c.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
Direzione generale dell'innovazione tecnologica,  
delle risorse strumentali e della comunicazione

Direzione centrale per la tutela, la vigilanza e  
la sicurezza sul lavoro

Comando generale della Guardia di Finanza

Provincia autonoma di Bolzano

Provincia autonoma di Trento

Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: comunicazione lavoratori autonomi occasionali – termine periodo transitorio.

Da lunedì 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), accessibile tramite SPID e CIE.

La relativa modulistica richiede tutti i dati già evidenziati nella nota prot. n. 29 dell'11 gennaio 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di questo Ispettorato.

Con riguardo al “*termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio*”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Come già chiarito dalla citata nota 29/2022, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Relativamente alle condizioni in presenza delle quali il committente sarà tenuto ad effettuare la comunicazione in questione ci si riporta, oltre che alla nota 29/2022, anche alle FAQ allegatale alle note 109/2022 e 393/2022.

Infine, si rappresenta che **fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail**, secondo le modalità illustrate nella nota 29/2022.

A decorrere dal **1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali** e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

IL DIRETTORE CENTRALE

Daniilo PAPA



Firmato digitalmente da PAPA  
DANILO  
C=IT  
O=Ispettorato Nazionale del  
Lavoro